



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-18/16

K.

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem)

«Rinvio pregiudiziale – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9 – Diritto di restare in uno Stato membro durante l'esame della domanda – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) – Trattenimento – Verifica dell'identità o della cittadinanza – Determinazione degli elementi sui quali si fonda la domanda di protezione internazionale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 6 e 52 – Limitazione – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2017

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d'asilo — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2013/33 — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) — Trattenimento di un richiedente protezione internazionale per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, o per determinare gli elementi su cui si basa la domanda che non potrebbero ottenersi in altro modo — Valutazione della validità di tale disposizione alla luce degli articoli 6 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Validità

[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 6 e 52, §§ 1 e 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33, artt. 8, § 3, comma 1, a) e b), e 9, § 1]

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risulta alcun elemento tale da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In proposito è d'uopo rilevare che la limitazione dell'esercizio del diritto alla libertà di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33 è prevista da un atto legislativo dell'Unione e che essa non incide sul contenuto essenziale del diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta. L'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), di tale direttiva, infatti, non rimette in discussione la garanzia del suddetto diritto e, come risulta dalla formulazione letterale della menzionata disposizione e del considerando 15 della direttiva in parola, attribuisce agli Stati membri il potere di trattenere un richiedente soltanto a causa del suo comportamento individuale e nelle circostanze eccezionali di cui a detta disposizione, essendo siffatte circostanze peraltro inquadrate dal complesso delle condizioni enunciate agli articoli 8 e 9 della direttiva di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 51 e 52). A tal proposito, tanto

dalla formulazione letterale e dal contesto quanto dai lavori preparatori dell'articolo 8 della direttiva 2013/33 risulta che simile potere è soggetto al rispetto di un complesso di condizioni che mirano a inquadrare rigorosamente il ricorso ad una misura del genere.

Le limitazioni all'esercizio del diritto attribuito dall'articolo 6 della Carta apportate dall'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della menzionata direttiva non risultano, del pari, sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. A tal proposito, occorre rilevare che il suddetto articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera a), nonché lettera b), deriva da un temperamento equilibrato fra l'obiettivo d'interesse generale perseguito, ossia il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo che consenta di concedere la protezione internazionale ai richiedenti che ne hanno realmente bisogno e di respingere le domande di coloro che non soddisfano le condizioni, da un lato, e l'ingerenza nel diritto alla libertà creata da una misura di trattenimento, dall'altra. Se è vero, infatti, che il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo richiede, di fatto, che le autorità nazionali competenti dispongano d'informazioni affidabili relative all'identità o alla cittadinanza del richiedente protezione internazionale e agli elementi sui quali si basa la sua domanda, la suddetta disposizione non può tuttavia giustificare che siano adottate misure di trattenimento senza che tali autorità nazionali abbiano preventivamente verificato, caso per caso, se queste ultime siano proporzionate ai fini perseguiti.

(v. punti 35, 41, 47, 48, 54 e dispositivo)